CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI, SALA DEL COMMIATO, CASA FUNERARIA

ART. 16*bis*. Sala del Commiato

1) La sala del commiato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 04/03/2010, n. 18 recante “Norme in materia funeraria”, è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2) L'istituzione e la gestione delle sale del commiato si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
3) In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. a), della L.R. 04/03/2010, n. 18, la sala del commiato comunale è istituita presso, o in prossimità, del cimitero del Capoluogo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.
4) La sala del commiato comunale sarà gestita direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del servizio, sulla base delle specifiche condizioni di utilizzo e gestione, che saranno definite successivamente con apposito provvedimento.
5) Il Comune, attraverso la propria strumentazione urbanistica (Piano degli Interventi), nonché, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli, nonché la specifica disciplina urbanistica per l'ubicazione delle sale del commiato non di iniziativa pubblica, fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 18/2010.
6) I requisiti di carattere strutturale delle sale del commiato sono definiti dalla D.G.R.V. n. 982 del 17/06/2014, a cui si rinvia integralmente.

ART. 16*ter*. Casa Funeraria

7) La casa funeraria, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 04/03/2010, n. 18 recante “Norme in materia funeraria”, è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) osservazione del cadavere;
   b) trattamento conservativo;
   c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
   d) custodia ed esposizione del cadavere;
   e) attività proprie della sala del commiato.
8) L'istituzione e la gestione delle case funerarie si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
9) Il Comune, attraverso la propria strumentazione urbanistica (Piano degli Interventi), nonché, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli, nonché la specifica disciplina urbanistica per l'ubicazione delle case funerarie non di iniziativa pubblica, ferma restante la distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
10) Le case funerarie non possono essere convenzionate con il Comune o con altre strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
11) I requisiti di carattere strutturale delle case funerarie sono definiti dalla D.G.R.V. n. 982 del 17/06/2014, a cui si rinvia integralmente.